



## COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PROGRAMMA / <i>PROGRAM</i> :	400
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.11.04
CAPITOLO / <i>CAPITOL</i> :	5302/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL</i> :	dott./ <i>dr</i> Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

**345**

- ANNO 2021 assunta in data **02.12.2021**

**OGGETTO:** Incarico allo “*Studio Tecnico Easycon S.n.c.*” di Aldeno (TN) dell’aggiornamento dei documenti per la sicurezza dei centri di stoccaggio dei rifiuti urbani e calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’appalto del ciclo dei rifiuti. CIG Z2B34327DC.

**SE TRATA:** *Enciaria al “Studio Tecnico Easycon S.i.c.” de Alden (TN) de l’ajornament di documents che serf a la segurezza per i zentres de stocage del refudam urban e calcol de i oneres per la segurezza che i no è a rebas per l’apalt del zicle di refudames. CIG Z2B34327DC.*

## DETERMINAZIONE N. 345/ 2021 del 02.12.2021

**OGGETTO:** Incarico allo “*Studio Tecnico Easycon S.n.c.*” di Aldeno (TN) dell’aggiornamento dei documenti per la sicurezza dei centri di stoccaggio dei rifiuti urbani e calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’appalto del ciclo dei rifiuti. CIG Z2B34327DC.

### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che, all’art. 19, ha previsto il *Comun general de Fascia* (C.G.F.) quale nuovo ente esponentiale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l’art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall’1 gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l’art. 19 con cui è stato introdotto l’obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l’art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell’art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del *Comun general de Fascia*, approvato con la deliberazione del *Conseil General* n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione n. 6-2021 del 29 marzo 2021, con cui il *Conseil General* ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
- il P.E.G. per il 2021, che il *Conseil de Procura* ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 28/2021 del 31 marzo 2021;
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il *Conseil de Ombolc* ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F. e accertato che, in base a tali atti, l’adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal *Conseil de Ombolc* al sottoscritto, Responsabile dell’U.O del *Comun general de Fascia*;

richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto “*Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti*” in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto “DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile” nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l’altro, dal Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premesso che:

- il *Comun General de Fascia* (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l’obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell’intero ciclo dei rifiuti secondo il “*Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa*” (Piano), previsto dall’art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e dall’art. 65 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente

dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.P.), modificato per la quarta volta con deliberazione del Consei General n. 4-2016 del 28.01.2016: progetto che si rifà alle più recenti direttive europee, nazionali e provinciali emanate in materia;

- con deliberazione del Consei General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare – in conformità all’art. 13, comma 7, lett. a), della L.P. n. 3/2006 e s.m.i. ed all’art. 59, 1° e 2° comma, del T.U.L.L.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.i – i rapporti fra il C.G.F. ed i Comuni che ne fanno parte in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla “*governance*” dei servizi attinenti al “*ciclo dei rifiuti*” in Val di Fassa mediante il C.G.F., con l’affidamento a questo delle funzioni amministrative, di governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una durata di dieci anni, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2024;
- il soppresso C11, così come poi anche il C.G.F., che non dispongono di personale dipendente né di mezzi per provvedervi in amministrazione diretta, hanno gestito, nel corso degli anni, tali servizi affidandoli in appalto ad idonee imprese specializzate;
- il C.G.F. ha appaltato, con contratto n. 331/A.Pub. stipulato il 28 giugno 2019 e con decorrenza dal 1° luglio 2019, all’A.T.I. formata dalle Imprese “*Chiocchetti Luigi S.r.l.*” (mandataria capogruppo) e “*F.Ili Chiocchetti Luigi S.r.l.*” (mandante), entrambe di Moena, i servizi di: “*raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nella Val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio per il periodo di 36 mesi - dall’1.07.2019 fino al 30.06.2022 - CIG 7327639EFB*”;
- l’appalto comprende la gestione dei centri di stoccaggio rifiuti, vale a dire la stazione di trasferimento di Ciarlonch sita in Vigo di Fassa e il Centro di Raccolta Zonale (CRZ) sito a Pera di Fassa entrambi nel comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan;
- secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm, i luoghi di lavoro devono essere conformi alle disposizioni relative agli ambienti di lavoro previste nella normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e che il datore di lavoro committente, all’interno dei propri luoghi di lavoro, deve elaborare tutte le misure necessarie atte valutare i rischi e mettere in atto i relativi piani di emergenza;
- la stazione di Ciarlonch necessita di nuova valutazione del rischio incendio e del rilascio di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi per le attività di stoccaggio dei rifiuti secondo il nuovo codice DM 15/05/2020 e ss.mm.ii.;
- l’imminente scadenza dell’appalto dei servizi legati al ciclo dei rifiuti comporta la predisposizione nei nuovi documenti di gara della stima degli oneri legati alla sicurezza e non soggetti a ribasso;

visto che in data 23.11.2021 con comunicazione n. prot. 5017 /16.4.3 è stata inviata una richiesta d’offerta a quattro imprese specializzate nel settore della sicurezza:

1. QSA S.r.l. di Ziano di Fiemme (TN);
2. SEA S.r.l. di Lavis (TN);
3. SAPI S.r.l. di Trento;
4. Studio Tecnico Easycon S.n.c. di Aldeno (TN);

tesa ad ottenere il miglior preventivo per l’elaborazione:

- a. della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso necessari per la gestione dei centri di stoccaggio rifiuti da inserire nei documenti di gara per il nuovo appalto dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani del Comun General de Fascia;
- b. della stima degli oneri (se necessari e del caso) per la sicurezza COVID-19 di cui alle delibere della Giunta Provinciale di Trento N. 726 dd. 29/05/2020 e 851 dd. 25/06/2020 con oggetto “*Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi Covid-19*” da riconoscere all’appaltatore dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani;
- c. dell’aggiornamento del “*D.U.V.R.I.*” (art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.) per il Centro Integrato di gestione dei rifiuti (stazione di trasferimento) di Ciarlonch e del “*D.U.V.R.I.*” per il Centro Raccolta Zonale - C.R.Z. entrambi nel comune di San Giovanni di Fassa / Sèn Jan da inserire nei documenti di gara per il nuovo appalto dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani;
- d. dell’aggiornamento del documento di Valutazione del rischio incendio della Stazione di trasferimento di Ciarlonch e verifica delle caratteristiche idrauliche dell’idrante presente in loco;
- e. della pratica per l’ottenimento, da parte del Servizio Antincendi e Protezione Civile della P.A.T., del Certificato di Prevenzione Incendi per la stazione di Ciarlonch (D.P.R. 151/2011).

attivata dunque la procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico dei servizi di elaborazione dei documenti sopra descritti, invitando n. 4 ditte tra cui anche ditte uscenti, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di rotazione, richiamando a tal fine la deroga al principio di rotazione di cui al punto 4 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 del 13 marzo 2020, data la serietà, puntualità e preparazione delle stesse, nonché il grado di soddisfazione dell'Ente nello svolgimento del precedente servizio affidato;

visto che alla data del 29.11.2021, termine di presentazione dell'offerta, sono giunti i seguenti preventivi:

- QSA S.r.l. di Ziano di Fiemme (TN), prot. n. 5216 del 26.11.2021 per un importo complessivo di € 8.360,00 oltre al CNPAIA pari al 4% e all'I.V.A. di legge (22%) per complessivi € 10.607,17 lordi;
- Studio Tecnico Easycon S.n.c. di Aldeno (TN), prot. n. 5164 del 30.11.2021 per un importo complessivo di € 4.410,00 oltre al CNPAIA pari al 4,5% e all'I.V.A. di legge (22%) per complessivi € 5.622,31 lordi;

valutate congrue tutte le offerte presentate e ritenuto di aggiudicare allo Studio Tecnico Easycon S.n.c. di Aldeno (TN), che ha presentato nel complesso il miglior prezzo, l'incarico per i servizi sopra esposti nonché di impegnare per questo sul Capitolo 5302/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04 del corrente bilancio di previsione la spesa complessiva di € 5.622,31 lordi, I.V.A. ed oneri contributivi compresi, precisando che la stessa verrà ripartita fra i Comuni del C.G.F. per i quali i servizi sono resi in delega, in proporzione alle quantità di rifiuti conferiti da ogni singolo comune nel corso d'anno con altri provvedimenti successivi dal Funzionario responsabile dell'U.C.I.U.A.;

ricordato che:

- l'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. consente di affidare mediante trattativa privata diretta con il soggetto o con la ditta ritenuta idonea le forniture, i servizi, le prestazioni e simili quando l'importo del contratto sono, come in questo caso, singolarmente inferiori al limite massimo di € 47.000,00 al netto dell'I.V.A.;
- l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo netto inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;

precisato che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia"*) non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini *"antimafia"* a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- è stata verificata, con prot. n. 5227-3.5 del 02.12.2021, l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- è stato acquisito, al prot. n. 5220-3.5 del 02.12.2021, il D.U.R.C. numero protocollo INAIL\_28972308 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente;
- per la prestazione in oggetto è stato richiesto il C.I.G. Z2B34327DC;

#### **D E T E R M I N A :**

1. per le motivazioni generali espresse in premessa di affidare allo *"Studio Tecnico Easycon S.n.c. di Cainelli G. e Noriller F."* di Aldeno (TN) l'incarico per la predisposizione della documentazione descritta in premessa e necessaria per la sicurezza dei centri di stoccaggio e per la predisposizione del nuovo appalto dei servizi di raccolta dei rifiuti, confermando il preventivo inviato con una previsione di spesa di € 5.622,31 lordi, oneri ed I.V.A. compresi, per le spese da corrispondere allo studio medesimo;
2. di impegnare per questo € 4.410,00 oltre al CNPAIA pari al 4% (€ 198,45) e all'I.V.A. di legge (22% € 1.013,86) per complessivi € 5.622,31 lordi sul capitolo 5302/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04 imputando la spesa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2021 del Comun General de Fascia;

3. di precisare che la liquidazione ed il pagamento allo Studio Tecnico Easycon S.n.c. avverrà in rate posticipate, dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A.);
4. di accertare, incrementando l'accertamento già assunto nr. 28/2021, la corrispondente entrata sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2021, derivante dalle quote a carico degli stessi Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in maniera unificata;
5. di ripartire ai Comuni del C.G.F. la spesa a consuntivo secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nella Convenzione per la gestione unitaria e coordinata del *"ciclo dei rifiuti"* in Val di Fassa citata in premessa;
6. di aggiornare, il D.U.R.C., che attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi dello allo Studio Tecnico Easycon S.n.c. e di dare atto che non sono state individuate annotazioni per quanto riguarda l'Autorità Nazionale Anticorruzione e siccome l'acquisto così deciso ha un valore inferiore ai limiti previsti nell'art. 1, 2° comma, lettera e) del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii., e quindi non è necessario acquisire alcuna informazione o certificazione *"antimafia"* a carico del contraente;
7. di affidare l'incarico in oggetto nelle more delle verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che, al concludersi delle verifiche e qualora nulla osti a procedere, il contratto sarà stipulato nella forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
8. di trasmettere questa Determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
9. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consi de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 02.12.2021

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE**  
- dott. Stojan Deville -  
**Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla**